

La Giunta Comunale

Premesso:

- che il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, (nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009), ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi, nonché proroga di alcuni termini;

- che, in particolare, l'art. 9, rubricato "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni", al comma 1 prevede che al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa; qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri

dall'articolo 9, comma 1-ter, del dl 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009, **e' effettuata anche dagli enti locali**;

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle precedenti disposizioni, secondo procedure da definire con apposito DM, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti locali i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- che il D.lgs. 192/12, in materia di pagamenti delle transazioni commerciali tra imprese e la pubblica amministrazione, in vigore al 01.01.2013, con il quale è stata recepita la direttiva 2011/7 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.02.11 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevede tempi di pagamento massimi standard per i nuovi contratti stipulati a partire dal 01.01.13, pari a 30 giorni dalla data di ricevimento, da parte del debitore, della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

preso atto che le novità introdotte da tali disposizioni comportano la necessità di adottare un insieme di interventi per consentire il corretto espletamento delle attività amministrative, con particolare riguardo al punto 2) lett. a) dell'art. 9, che prevede la responsabilità disciplinare ed amministrativa nei confronti dei funzionari che effettuino impegni di spesa non coerenti con il programma dei pagamenti nel rispetto delle norme che disciplinano la gestione del bilancio e delle norme di finanza pubblica (patto di stabilità);

constatato che:

il disposto normativo trova immediati limiti rispetto all'attuale gestione del patto di stabilità che prevede vincoli soprattutto per il pagamento delle spese in conto capitale per le quali, a differenza delle spese correnti, nonostante le risorse di cassa disponibili, il rispetto dei tempi di pagamento è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sul patto di stabilità;

la necessità di rispettare entrambi i vincoli (tempestività dei pagamenti e patto di stabilità) rende indispensabile affrontare delicate scelte programmatiche per garantire il corretto espletamento delle attività da parte dei funzionari finalizzate al raggiungimento degli obiettivi programmati.

Ritenuto pertanto, necessario ed indispensabile delineare gli indirizzi necessari per dare piena attuazione all'art. 9 del DL 78/2009, convertito nella Legge 102/2009, si stabilisce di:

- Contenere gli impegni di spesa del Titolo I° (spese correnti) ed i pagamenti del Titolo II° (spese in conto capitale) all'interno dei parametri dettati dalla normativa sul Patto di Stabilità per l'anno 2014;
- Provvedere ai sensi del DM 22.06.12 alla certificazione del credito liquido, certo ed esigibile dei fornitori che ne fanno richiesta al fine di compensarli con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 28 DPR 602/73. Tenuto debito conto che i pagamenti correnti e in conto capitale conseguenti alla certificazione concorrono al perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

visti:

- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- dato atto che ai sensi dell'art. 49 del dlgs. n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alle regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile del servizio interessato;

delibera

1. di approvare le misure organizzative qui allegate che costituiscono parte integrante del presente atto, finalizzate al tempestivo pagamento delle somme dovute dal Comune ai propri fornitori per somministrazioni, forniture e appalti;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio, al fine di dare massima e immediata attuazione delle suddette misure organizzative;
3. di pubblicare le presenti misure adottate sul sito internet dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del dl n. 78/2009;

di dichiarare il presente provvedimento, a voti unanimi espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267.

Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente

Al fine di evitare ritardi dei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 del dl n. 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), i responsabili di servizio devono:

1) trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al responsabile del servizio finanziario, **nonché verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;**

2) verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio;

3) trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al responsabile del servizio finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto la scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per emettere i mandati di pagamento;

Si rammentano, inoltre, gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese, così riassunti:

- obbligo di acquisire preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare;

- divieto di effettuare pagamenti superiori ad euro 10.000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno ad euro 10.000,00 verso gli agenti della riscossione (a cura del servizio finanziario);

- obbligo di indicazione del codice CIG e/o CUP della somministrazione, fornitura, servizio o appalto nei mandati di pagamento.

- obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici.

- attestare l'avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/13 che obbliga la pubblicazione, secondo specifiche modalità, nel sito istituzionale delle'ente dei vantaggi economici di qualunque genere a favore di soggetti terzi di importo superiore a € 1.000,00.

- indicare la scadenza contrattuale prevista.

- certificare, ai fornitori che ne hanno fatto richiesta, il credito liquido, certo, non prescritto ed esigibile, ai sensi del DM 22.6.12. tali credito possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi art. 28 DPR 602 mediante pubblicazione sulla piattaforma elettronica predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Ai fini della riduzione dei tempi di pagamento, è altresì necessario monitorare attentamente la liquidità finanziaria del Comune. I responsabili dei servizi devono controllare non solo la gestione della spesa ma anche quella dell'entrata, pertanto devono:

1 - assicurare e mantenere durante la gestione dell'esercizio finanziario la corrispondenza di qualsiasi entrata a destinazione vincolata con le finalizzate spese, impegnando queste ultime soltanto dopo l'accertamento delle relative entrate;

2 - vincolare, in caso di rilevanti entrate una tantum, l'effettuazione delle spese correlate solo al successivo incasso delle entrate ai fini di un corretto equilibrio finanziario dell'ente e per una gestione di cassa solida;

3 - curare la tempestiva emissione dei ruoli delle entrate di propria competenza e/o adottare appositi atti amministrativi per l'accertamento delle relative entrate di competenza;

4 - richiedere, nei casi di gestione associata di servizi, qualora il Comune sia il soggetto capofila, agli enti acconti o rimborsi infra-annuali delle somme anticipate per conto degli enti aderenti;

5 - attivare, tempestivamente, in caso di accertata morosità, le procedure di riscossione, anche coattiva, non essendo consentito l'abbandono delle stesse prima di aver percorso tutte le strade previste dalla norma per la loro riscossione.

La inosservanza di tutte le disposizioni che precedono determina responsabilità disciplinare e amministrativa in capo ai Responsabili dei Servizi competenti.